



VERSO LA GLOBALIZZAZIONE DEI MODELLI SOCIETARI SEMPLIFICATI: LA NUOVA SAS ARGENTINA TRA ASPIRAZIONI IMPRENDITORIALI E ISPIRAZIONI COMPARATISTICHE

FERRUCCIO M. SBARBARO

Sommario 1. Introduzione: la destrutturazione delle organizzazioni societarie nella prospettiva del mercato globale. – 2. La *Ley de Apoyo al Capital Emprendedor* in Argentina: obiettivi della riforma e inquadramento tipologico della *Sociedad por Acciones Simplificada*. – 3. La costituzione della SAS e il sistema di semplificazioni. – 4. Capitale della SAS, soci e regime di responsabilità. – 5. Composizione e funzionamento degli organi sociali. – 6. Profili critici: la ricerca di una *nota tipificante* tra volontà delle parti e attuabilità delle semplificazioni. – 7. (Segue) la perimetrazione dell’oggetto sociale. – 8. (Segue) controlli, effettività del capitale e tutela dei terzi. – 9. Rilievi conclusivi: l’emersione di una struttura comune per le *closely held corporations* e la sua affermazione nel mercato globale.

1. Il diritto societario degli ordinamenti occidentali è da sempre caratterizzato dal dualismo tra concezione istituzionale e contrattuale dell’impresa, sostanzialmente corrispondente – pur con alcune eccezioni – alla contrapposizione tra *civil* e *common law*. Il confronto, invero, appare oggi ancora aperto, ma lo sviluppo di elaborazioni dell’interesse sociale ibride e “trasversali” – con particolare riferimento al concetto di *shareholder value* – ha contribuito a sfumarne i contorni¹.

¹ Sul tema è dovuto il rinvio a P. MONTALENTI, *L’interesse sociale: una sintesi*, in *Riv. Soc.*, 2/3, 2018, p. 303 che, con riferimento all’antinomia tra istituzionalismo e contrattualismo precisa come tale contrasto “nella sua declinazione tradizionale, debba ritenersi confinato nella storia” e suggerisce una definizione di interesse sociale “come interesse contrattuale dei soci alla valorizzazione della partecipazione sotto il profilo sia reddituale sia patrimoniale in una prospettiva di lungo termine circoscritta da (i) limiti interni di ordine tipologico, (ii) limiti esterni di ordine legislativo, contrattuale e sociale, (iii) limiti di ordine negoziale e quindi coordinato dagli amministratori – come meglio precisato in seguito – con gli interessi-altri, convenzionalmente definiti come interessi degli stakeholders”. L’A. non manca di riferirsi agli altri recenti contributi sul tema, con particolare riferimento a quelli di C. ANGELICI, *Note minime sull’interesse sociale*, in *BBTC*, 2014, 1, p. 255 ss., V. CALANDRA BUONAURA, *Funzione amministrativa e interesse sociale*, in *AA. VV.*, *L’interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders*, *Studi in ricordo di Pier Giusto Jaeger*, Milano, 2010, p. 101 ss., F. DENOZZA, *Logica dello scambio e “contrattualità”: la società per azioni di fronte alla crisi*, in *Giur. Comm.*, 2015, 1, p. 5 ss., M. LIBERTINI, *Ancora in tema di contratto, impresa e società. Un commento a Francesco*



Più in generale, il dominio del mercato sul diritto, che le moderne economie capitalistiche hanno lasciato affermare, sta determinando – *rectius*, imponendo – un riallineamento dei sistemi giuridici verso piattaforme normative comuni e adatte a favorire la circolazione transfrontaliera dei fattori della produzione.

Ciò avviene sia per il tramite degli organismi transnazionali cui i vari ordinamenti hanno affidato la produzione dei principi regolatori del commercio internazionale e dell'integrazione economica, sia con la modifica delle varie discipline domestiche in materia di società.

Con riferimento alla prima ipotesi, meritano certamente una menzione le recenti iniziative dell'UNCITRAL indirizzate al superamento dei *legal obstacles* per le c.d. *MSMEs* (*micro, small e medium enterprises*), culminate nel progetto di UNLLO (*United Nations Limited Liability Organization*), ovvero un modello organizzativo auspicabilmente comune e decisamente semplificato rispetto ai tipi societari "tradizionali", con l'obiettivo di traghettare le *MSMEs* verso il c.d. *formal market*, soprattutto nei mercati emergenti².

In quest'ottica, l'UNCITRAL non fa mistero dell'intento di favorire non solo (e non tanto) le dinamiche operative del singolo imprenditore, ma appunto la globalizzazione dell'economia mediante la creazione di un mercato sostanzialmente comune, con "regole d'ingaggio" possibilmente uniformi.

Anche la seconda prospettiva – quella relativa alle riforme dei diritti nazionali in materia di società – pare in effetti seguire lo stesso *trend*, considerato che si assiste da anni a un processo di "de-formalizzazione" delle società di capitali che sta portando gli ordinamenti tradizionalmente istituzionalisti a rivedere verso il basso le soglie di accesso al beneficio della *limited liability*, così da allinearsi al sistema fra tutti

Denozza in difesa dello "istituzionalismo debole", in www.orizzontideldirittocommerciale.it e in Giur. Comm., 2014, 1, p. 669 ss., G. GUIZZI, Appunti in tema di interesse sociale e governance nelle società bancarie, in Riv. Dir. Comm., 2017, 1, p. 241 ss. Cfr. altresì, ex professo, G. COTTINO, Contrattualismo e istituzionalismo, (Variazioni sul tema da uno spunto di Giorgio Oppo), in Riv. Soc., 2005, p. 695, nonché, per una "sintesi" precedente, P. G. JAEGER, L'interesse sociale rivisitato (quarant'anni dopo), in Giur. Comm., 1, 2000, p. 805.

² Il tema è approfondito *infra*, *sub* par. 9. Per un riferimento può rinviarsi ai verbali dell'Assemblea Generale, sessione 64, Supp. n. 17 (A/64/17), p. 432. V. altresì W. CALLISON, M. FENWICK, J. A. MCCAHERY, E. P. M. VERMEULEN, *Corporate disruption: the law and design of organizations in the twenty-first century*, in *EBOLR*, 10, 2018, p. 1.



più “funzionale” (affermatosi come sistema dominante nell’ambito del mercato globale): la *corporation law* statunitense³.

Si che, nella visione della *choice of form* quale derivato della logica imprenditoriale sottesa alla creazione della persona giuridica commerciale, assume rilievo decisivo la definizione delle caratteristiche dell’ente in termini di *advantages and disadvantages of incorporation*, emergendo ora l’uno, ora l’altro tipo societario in considerazione dell’attitudine a realizzare gli obiettivi – appunto, imprenditoriali – dei soci con il minor sacrificio economico, il minor rischio e nel minor tempo⁴.

È naturale, allora, che attenendo la questione, così formulata, unicamente alla “convenienza dell’operazione”, la relativa valutazione possa affrancarsi dai vincoli di un’impostazione dogmatica e di un inquadramento sistematico degli interessi coinvolti e si presenti sotto forma di analisi c.d. costi/benefici per gli imprenditori incorporanti; una prospettiva simile, tuttavia, se da un lato può ritenersi incentivante rispetto all’esigenza di dare vita a nuove iniziative imprenditoriali, dall’altro rischia di lasciare il fianco scoperto alle numerose insidie che derivano proprio dalla de-formalizzazzione di cui si diceva, soprattutto in termini di tutela dei creditori e dell’affidamento più in generale.

L’indagine sulle strutture societarie semplificate, pertanto, non può omettere di rilevare le influenze che gli ordinamenti subiscono – o comunque ricevono – dai

³ Si pensi *in primis* alla *Société Anonyme Simplifiée* di diritto francese (introdotta nel 1994 e oggi disciplinata dagli artt. L-227 e L-224 del *Code du Commerce*), così come alla SRLS nostrana di cui all’art. 2463-*bis* c.c., già più volte “rivisitata” rispetto al modello originariamente introdotto dal d.l. 1/2012. Per quanto riguarda gli ordinamenti sudamericani, la *sociedad por acciones simplificada* è stata già introdotta in Colombia (*ley* 1258/2008), Messico (*decreto* 14.3.2016), Cile (*ley* 20.190).

⁴ In effetti, il riferimento letterale al tema degli *advantages and disadvantages of incorporation* è tipico della manualistica britannica; fra tutti v. P. L. DAVIES, S. WORTHINGTON, *Gower and Davies’ principles of modern company law*, IX ed., Londra, 2016, p. 27. La medesima impostazione, a prescindere dall’utilizzo dell’esatta terminologia, ricorre nei manuali statunitensi di *corporation law*, tra cui F. GEVURTZ, *Corporation Law*, II ed., St. Paul, 2010, p. 5 ss., laddove si dedica un capitolo ai “*factors in selecting between business forms*”, W. A. KLEIN, J. C. COFFEE, F. PARTNOY, *Business organization and finance. Legal and economic principles*, XI ed., New York, 2010, p. 2, che con riferimento alle *business relationships* si riferiscono espressamente a “*bargain elements and constraints*”, nonche S. M. BAINBRIDGE, *Agency, partnerships & LLCs*, III ed., New York, 2018, che dedica ampio spazio alla *choice of form*. Il concetto assume valenza generale nel quadro delle riflessioni sulle “cinque caratteristiche comuni delle società di capitali” negli ordinamenti occidentali svolte da J. ARMOUR, H. HANSMANN, R. KRAAKMAN, M. PARGLENDER, *What is corporate law?* in R. KRAAKMAN, J. ARMOUR, P. DAVIES, L. ENRIQUES, H. HANSMANN, G. HERTIG, K. HOPT, H. KANDA, M. PARGLENDER, W. G. RINGE, E. ROCK, *Anatomy of corporate law: a comparative and functional approach*, III ed., Oxford, 2017.



sistemi giuridici che per primi le hanno elaborate e verificare se tali “ispirazioni”, tradotte in norme e inserite nel contesto normativo di riferimento, possano effettivamente contribuire a realizzare le prodromiche “aspirazioni” sia in termini generali di politica legislativa che con specifico riferimento all’efficacia della disciplina di settore.

Così, l’esposizione a quello che è stato definito “effetto Delaware”⁵ ha raggiunto di recente anche l’ordinamento argentino, che con la *Ley* 27.349 del 29 marzo 2017 ha introdotto la *Sociedad por Acciones Simplificada (SAS)*, alterando l’assetto consolidato dei c.d. *tipos regulares* di società a fronte del dichiarato obiettivo di *apoyo al capital emprendedor*.

L’analisi di quest’ultima riforma, allora, da svolgere secondo l’ottica predetta, può rappresentare l’occasione per verificare quale sia, ad oggi, il grado di adesione degli ordinamenti latinoamericani al *trend* di cui si diceva e rilevare come – e quanto – la globalizzazione del mercato sia arrivata a incidere sull’evoluzione del pensiero giuridico nella definizione dei contorni essenziali della struttura societaria.

2. Come si accennava *supra*, la *SAS* è stata introdotta nell’ordinamento argentino dalla *Ley* 27.349 del 29 marzo 2017 intitolata “*Apoyo al capital emprendedor*”, che le dedica interamente il *Titulo* III con gli articoli da 33 a 62.

Il provvedimento trae origine dal progetto di legge n. 0025-PE-2016, inviato al parlamento dal *Poder Ejecutivo de la Nación*⁶ nel settembre del 2016 con la finalità di rivolgersi al tessuto imprenditoriale domestico per favorire “*el acceso de estos a la economía formal, e incentivar a la creación de nuevas empresas*”⁷ attraverso una c.d. “*ley de emprendedores*”.

Il testo normativo contiene complessivamente cinque titoli, rispettivamente dedicati a (I) *Apoyo al capital emprendedor*, (II) *Sistemas de financiamiento colectivo*, (III) la *SAS*, appunto, e (IV e V) una serie di disposizioni di carattere generale.

⁵ L’efficace terminologia, proprio con riferimento agli ordinamenti latinoamericani, è proposta da F. REYES VILLAMIZAR, *Análisis económico del derecho societario*, II ed., Bogotá, 2013, p. 112.

⁶ In particolare dalla *Secretaría de Emprendedores y PyMEs* del *Ministerio de Producción de la Nación*.

⁷ Così, letteralmente, A. H. RAMIREZ, *La sociedad por acciones simplificada (SAS) en el proyecto del Ley de Emprendedores*, in AA VV, *Cuestiones Actuales y Controvertidas de Derecho Societario, Concursal y del Consumidor*, Buenos Aires, 2017, p. 651.



Fra le norme del *Titulo I* si collocano i benefici fiscali (*Capitulo II – Tratamiento Impositivo*, artt. 7-10) legati principalmente alla deducibilità degli investimenti effettuati in forma di conferimenti e la creazione del *Fundo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE)*⁸ prevista nel *Capitulo IV*, all'art. 14 (i successivi artt. da 15 a 21 contengono la regolamentazione del Fondo).

Il *Titulo II* istituisce un *sistema de financiamiento colectivo*, che astrattamente consente agli imprenditori di raccogliere capitale di rischio per le proprie iniziative⁹ attraverso *plataformas de financiamiento colectivo* gestite da società appositamente autorizzate dall'autorità di vigilanza (la *Comision Nacional de Valores*) e debitamente iscritte in un registro dedicato.

Al *Titulo IV* (art. 63) si prevede la creazione del programma “*Fondo semilla*”, gestito dalla *Secretaria de Emprendedores y PyMEs* del *Ministerio de Produccion*, che “*tendrá como objeto capacitar y financiar a aquellos emprendedores que pretendan dar inicio a un proyecto o potenciar uno ya existente con grado de desarrollo incipiente*”¹⁰.

Il *Titulo V*, infine, istituisce – sempre nell'ambito della *Secretaria de Emprendedores y PyMEs*, il *Consejo Federal de Apoyo a Emprendedores*, che “*tendrá como función principal participar en la definición de objetivos y la identificación de los instrumentos más adecuados para promover la cultura emprendedora en la República Argentina*”.

La lettura sistematica della *Ley 27.349* restituisce, quindi, un quadro sufficientemente chiaro delle aspirazioni della riforma: incentivo alla creazione d'impresa (medio-piccola) attraverso benefici fiscali e semplificazioni operative,

⁸ L'art. 15 della *Ley 27.349*, rubricato “*Objeto*”, stabilisce che “*El Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE) y los fideicomisos que en el marco del mismo se establezcan tendrán por objeto financiar emprendimientos e instituciones de capital emprendedor registrados como tales. El Fondo podrá también otorgar financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, tal como se las define en el artículo 1° de la ley 25.300 y su modificatoria, y sus normas reglamentarias y complementarias, sin que ello implique derogación alguna de otros regímenes de promoción o beneficios para pymes que pudieran existir. Todo ello, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación*”.

⁹ Secondo l'art. 26 della *Ley 27.349*, “*Los proyectos de financiamiento colectivo deberán: a) Estar dirigidos a una pluralidad de personas para que formen parte de una inversión colectiva a fin de obtener un lucro; b) Ser realizados por emprendedores de financiamiento colectivo que soliciten fondos en nombre de un proyecto de financiamiento colectivo propio; c) Estimar la financiación a un proyecto de financiamiento colectivo individualizado; d) Sujetarse a los límites que la Comisión Nacional de Valores establezca en su reglamentación*”.

¹⁰ I criteri di massima indicati dall'art. 36 per la selezione dei progetti finanziabili sono: “*a) Potencial de innovación; b) Representación provincial o regional; c) Representación de la diversidad de los sectores productivos de la República Argentina; d) Generación de empleo; y e) Generación de valor*”.



supporto finanziario allo sviluppo, promozione della cultura imprenditoriale; il tutto finalizzato al rafforzamento del tessuto economico del paese.

Proiettando tale prospettiva nella dimensione globale del mercato, ecco che torna in rilievo la “*importance of MSMEs in the global economy*” ribadita dall’UNCITRAL, con la correlata necessità di rendere possibile e desiderabile per le PMI l’abbandono della c.d. *extralegal economy* e l’accesso alla c.d. *legally regulated economy*¹¹.

Tale obiettivo viene perseguito anche – e necessariamente – mirando al raggiungimento di un elevato grado di armonizzazione – per non dire standardizzazione – non solo delle modalità ma altresì delle forme di esercizio dell’attività di impresa nei vari ordinamenti; ed ecco il *Titolo III* della *Ley 27.349*, interamente dedicato alla *Sociedad por Acciones Simplificada (SAS)*.

Proprio la collocazione della relativa disciplina – inserita in un provvedimento che ha l’esplicito obiettivo di agevolare l’imprenditorialità e la raccolta di capitale di rischio – suggerisce un’osservazione preliminare circa l’inquadramento della nuova fattispecie; lo stesso art. 33 della *Ley*, d’altronde, discorre di “*un nuevo tipo societario, con el alcante y las características prevista en esta ley*” cui si applicano suppletivamente le disposizioni della *LGS* (la *Ley General del Sociedades*, ovvero la *Ley 19.550* del 30 marzo 1984) “*en cuanto se concilien con las de esta ley*”.

La norma testé citata ammette espressamente, quindi, che la *SAS* deve considerarsi autonomo tipo di società¹² pur non essendo disciplinata nell’ambito della legislazione societaria, né la *Ley 27.349* dispone alcuna modifica della *LGS*, che rimane invariata e applicabile alla *SAS* solo in via residuale.

Peraltro, il rinvio alla *LGS* non solo pone la questione pregiudiziale della compatibilità tra quest’ultima e l’assetto delineato dalla *Ley 27.349* con riferimento agli eventuali profili di applicazione suppletiva, ma richiede altresì l’ulteriore verifica di quale sia – a valle, si direbbe – il regime più appropriato cui riferirsi tra *Sociedad por Acciones (SPA)* e *Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL)*.

Se vero, infatti, che il capitale della *SAS* è rappresentato da azioni, è altrettanto vero che la relativa disciplina – come si vedrà *infra* – evidenzia una maggiore compatibilità tipologica con la *SRL*, volendo tacere della presumibile

¹¹ Cfr. UNCITRAL, Working Group I (MSMEs), *Reducing the legal obstacles faced by micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs)*, Nota del Segretario per la tredicesima sessione (12-16 marzo 2018), New York, 3 gennaio 2018.

¹² Tuttavia E. E. MARTORELL, *La sociedad anónima simplificada (S.A.S.). Visión crítica (muy) de un tipo “disruptivo”*, in *El Derecho*, 14.354, 2018 (23.2.2018), p. 3 evidenzia come non possa attribuirsi agli elementi di “semplificazione” il valore di “*nota tipificante*”.



somiglianza strutturale e dimensionale con quest'ultima (piuttosto che con la *SPA*) che è lecito attendersi dalle entità imprenditoriali che scelgano di operare in forma *simplificada*¹³. Fermo restando che la terminologia utilizzata nell'art. 33 della *Ley* 27.349 consente in effetti sul piano formale di rinviare alla *LGS* senza vincoli rispetto ad alcuno specifico tipo societario¹⁴.

Ciò premesso, è opportuno precisare che, pur con la sintesi che si addice a un testo normativo finalizzato ad agevolare l'utilizzo dello strumento da parte di operatori medio-piccoli, il *Titulo* III della *Ley* 27.349 disciplina quasi tutti gli elementi caratterizzanti il contratto di società nei modelli capitalistici: dalla *constitución* (*capitulo* II, artt. 34-39) al capitale sociale (*capitulo* III, artt. 40-48), dalla *organizaciòn* (*capitulo* IV, artt. 49-53) alle modificazioni dell'atto costitutivo (*capitulo* V, artt. 54-56), fino alla trasformazione (*capitulo* VII, artt. 61-62).

Così, i caratteri distintivi della *SAS* attengono sia all'anatomia dell'ente (atto costitutivo, assetto societario, capitale sociale, regime di responsabilità, struttura organica, etc.), sia alla sfera esosocietaria (pubblicità, rapporti con i lavoratori, con gli uffici pubblici, le istituzioni finanziarie e i terzi in generale), delineando un assetto certamente "alleggerito" rispetto ai tipi societari preesistenti, ammesso a godere di una serie di agevolazioni e semplificazioni sul piano operativo e caratterizzato dal riconoscimento di un più elevato grado di autonomia della volontà dei soci¹⁵.

Si proceda, allora, per ordine.

3. Secondo l'art. 34 della *Ley* 27.340, la *SAS* può essere costituita da uno o più soci, persone fisiche o giuridiche; al beneficio della "semplificazione" – di cui si dirà –

¹³ In effetti E. E. MARTORELL, *op. cit.*, p. 3 dà per scontato il riferimento alla *SRL*, segnalando, però, che "se trata de un "tipo" social que en la Argentina fracasò".

¹⁴ L'opinione è condivisa da A. V. VERON, *La sociedad por acciones simplificada en la Ley 27.349*, in *La Ley*, 77, 2017 (25.4.2017), p. 1.

¹⁵ Come osserva F. PEREZ HUALDE, *La autonomía de la voluntad como nota tipificante de la Sociedad por Acciones Simplificada*, in *La Ley*, 38, 2017 (3.11.2017), p. 2, "la nota verdaderamente caracterizante del régimen de las S.A.S. está dado por el amplio margen que la autonomía de la voluntad de los socios tiene en su instrumentación". Pur condividendo il riscontro sul piano formale, E. E. MARTORELL, *op. cit.*, p. 3, avverte dei pericoli che possono derivare da un'interpretazione eccessivamente ampia dell'autonomia negoziale dei soci di *SAS* e ricorda i limiti generali posti dal *Código Civil y Comercial*. In una prospettiva non dissimile, A. V. VERON, *op. cit.*, p. 3 definisce la *SAS* come "una nueva categoría de sociedad por acciones, de marcada base contractual, de índole intuitu personae y amplia libertad de funcionamiento, y que, como sociedad anónima "cerrada", se "contraponen" a la sociedad anónima "abierta", como las que recurren al aborro público".



non corrisponde, dunque, alcun sacrificio relativo alla libertà di scelta della compagine azionaria né alcun vincolo soggettivo al possesso di partecipazioni. D'altronde, se la normativa imponesse per la *SAS* restrizioni nella definizione dell'assetto proprietario rispetto alle società di capitali *regulares* verrebbe meno – o sarebbe quantomeno compromesso – quell'incentivo all'utilizzo del tipo societario semplificato che anima la riforma e che a sua volta funge da stimolo, a monte, per l'emersione e la formalizzazione dell'iniziativa economica privata.

L'unica limitazione attiene alla possibile moltiplicazione di schermi societari ed è prescritta dall'ultima parte dell'art. 34, che letteralmente stabilisce “*la SAS unipersonal no puede constituir ni participar en otra SAS unipersonal*”. Si tratterebbe, infatti, di circostanze idonee a favorire l'utilizzo strumentale e abusivo della personalità giuridica non solo, in generale, ottenendo due livelli di autonomia patrimoniale perfetta a fronte di un'interposizione solo fittizia dell'imprenditore alla persona (vuoi fisica, vuoi giuridica, soprattutto in ipotesi di direzione e coordinamento) ma altresì, in particolare, avvantaggiandosi di un duplice strato di semplificazioni formali e operative al di là dell'ottica incentivante promossa dal legislatore¹⁶.

L'atto costitutivo non deve necessariamente essere redatto per atto pubblico, potendo la società essere costituita *por instrumento privado* a patto che la sottoscrizione

¹⁶ La questione è stata approfonditamente trattata dalla dottrina italiana, con crescente attenzione dal momento in cui “*l'introduzione nel nostro ordinamento della figura della società di capitali ab origine unipersonale ha reso non più attuali le elaborazioni interpretative sorte attorno al binomio «esercizio collettivo dell'impresa – rischio limitato dei partecipanti»*”. Così M. PALMIERI, *Il persistente fenomeno dell'abuso dello schermo societario*, Nota a Trib. Monza, sez. dist. Desio 31 marzo 2005 (ord.), in *Giur. Comm.*, 3, 2007, p. 649; la citazione appartiene a R. WEIGMANN, *Oltre l'unico azionista*, in *Giur. Comm.*, 5, 1986, p. 553. Cfr. altresì A. PAVONE LA ROSA, *L'unico azionista tra «vecchia» e «nuova» normativa*, in *Giur. Comm.*, 4, 2005, n. 431. Per i riferimenti essenziali sul tema generale dell'abuso della personalità giuridica non si prescinda da W. BIGIAMI, *L'imprenditore occulto*, Padova, 1956, *passim*, ID.; *Responsabilità illimitata del «socio tiranno»*, in *Foro It.*, 1, 1960, p. 1180; T. ASCARELLI, *Imprenditore occulto e sovrano della società. Responsabilità limitata e frode alla legge*, in *Foro it.*, 1, 1952, p. 1319 ss.; ID., *Imprenditore occulto e partecipazione di una società di capitali ad una società di persone*, in *Foro It.*, 1, 1959, p. 1519; F. GALGANO, *Struttura logica e contenuto normativo del concetto di persona giuridica*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1965, p. 562; A. PAVONE LA ROSA, *La teoria dell'«imprenditore occulto» nell'opera di Walter Bigiavi*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1967, p. 624. V. inoltre B. INZITARI, *La «vulnerabile» persona giuridica*, in *Contratto e impresa*, 1985, p. 679; N. ZORZI, *L'abuso della personalità giuridica. Tecniche sanzionatorie a confronto*, Padova, 2002, *passim*. Con riferimento ai gruppi di società si vedano, fra tutti, W. BIGIAMI, *Società controllata e società adoperata «come cosa propria»*, Nota a Cass., 3 aprile 1959, n. 989 in *Giur. It.*, 1, 1959, p. 629; E. GELATO, “*Gruppi» e «società unipersonali»: note sulle limitazioni di responsabilità nelle s.r.l. monosocio*, in *Giur. Comm.*, 4, 1996, p. 677.



dei soci sia “*certificada en forma judicial, notarial, bancaria o por autoridad competente del registro público respectivo*” (art. 35).

Viene meno, dunque, l’obbligo di costituzione *por instrumento publico* previsto per i tipi societari “tradizionali”, anche se l’autentica di firma richiesta in caso di scrittura privata conserva almeno in parte la funzione di tutela dell’affidamento delle parti e dei terzi¹⁷.

La vera novità, quindi, consiste nella possibilità, offerta dall’ultima parte dell’art. 35, di costituire la società “*por medios digitales con firma digital*”, nella forma – *rectius*, formato – richiesta dal registro pubblico competente, che in base al successivo art. 38 deve provvedere alla *inscripcion registral*; qualora l’atto costitutivo sia stato predisposto sulla base del *modelo tipo* – di cui si dirà poco più avanti – l’ufficio dovrà procedere all’iscrizione entro ventiquattro ore decorrenti dal giorno successivo alla presentazione dei documenti¹⁸.

Il contenuto minimo dell’atto costitutivo viene descritto dall’art. 36, che si premura di sottolineare lo spazio comunque concesso alla volontà dei soci (“*sin perjuicio de las clausulas que los socios resuelvan incluir*”) ed elenca una serie di elementi che per lo più coincidono con quelli previsti dalla *LGS* per gli altri tipi di società di capitali¹⁹.

¹⁷ Anche se la possibilità di autentica *bancaria* in effetti consente un meccanismo di certificazione altrettanto “privato”.

¹⁸ Ne deriva, quindi, la necessità che i vari uffici si dotino della necessaria infrastruttura telematica, come giustamente osservava, già prima dell’emanazione della *Ley* 27.349, O. J. MARZORATI, *La sociedad anonima simplificada*, in *La Ley*, 2016-F, p. 990. Il rilievo è condiviso anche da A. V. VERON, *op. cit.*, p. 2.

¹⁹ I requisiti sono, letteralmente, “1. *El nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, número de documento de identidad, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) o Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) o Clave de Identificación (CDI) de los socios, en su caso. Si se tratare de una o más personas jurídicas, deberá constar su denominación o razón social, domicilio y sede, datos de los integrantes del órgano de administración y Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) o Clave de Identificación (CDI) de las mismas, o dar cumplimiento con la registración que a tal efecto disponga la autoridad fiscal, en su caso, así como los datos de inscripción en el registro que corresponda. 2. La denominación social que deberá contener la expresión “Sociedad por Acciones Simplificada”, su abreviatura o la sigla SAS. La omisión de esta mención hará responsables ilimitada y solidariamente a los administradores o representantes de la sociedad, por los actos que celebren en esas condiciones. 3. El domicilio de la sociedad y su sede. Si en el instrumento constitutivo constare solamente el domicilio, la dirección de su sede podrá constar en el acta de constitución o podrá inscribirse simultáneamente mediante petición por separado suscripta por el órgano de administración. Se tendrán por válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta, hasta tanto la misma haya sido efectivamente cancelada por el registro público donde la sede haya sido registrada por la sociedad. 4. La designación de su objeto, el que podrá ser amplio y plural. Las actividades que lo constituyan podrán guardar o no conexidad o relación entre ellas. (Punto sustituido por art. 34 de la Ley N° 27.444 B.O.*



Tra le differenze rilevanti rispetto ai *tipos regulares* di società – oltre al capitale, per cui si rinvia al successivo par. 4 – deve osservarsi l’elasticità dell’oggetto sociale, che può essere “*amplio y plural*” e includere diverse attività anche prive di connessione tra loro²⁰.

In ogni caso, l’ultimo comma dell’art. 36 richiede ai pubblici registri di approvare “*modelos tipo de instrumentos constitutivos para facilitar la inscripcion registral*”; l’utilizzo del *modelo*, pertanto, non è obbligatorio ma solo facoltativo, seppur incentivato dalle ulteriori agevolazioni procedurali sopra menzionate.

Le “*reformas del instrumento constitutivo*” (art. 54) devono essere adottate con le modalità prescritte nel medesimo e iscritte nel *registro publico*; lo scioglimento avviene nei casi previsti dalla *LGS* o per volontà dei soci; la liquidazione si svolge secondo le disposizioni della *LGS* ma il liquidatore deve necessariamente essere il legale rappresentante (o la “*persona que designe la reunion de socios*”) o in alternativa il socio unico.

Lo statuto della *SAS*, le sue modificazioni e l’indicazione dei poteri di amministrazione e rappresentanza della società (così come l’eventuale revoca di questi) potranno essere resi pubblici mediante deposito telematico nel *protocolo notarial electronico*, come stabilito dall’art. 59.

Vi sono, poi, ulteriori disposizioni volte a favorire la rapidità dei processi, agevolando – quantomeno “sulla carta” – le dinamiche operative delle imprese, presumibilmente medio-piccole, che scelgano la forma di *SAS*.

Si tratta, in particolare, dell’art. 58 in tema di *estados contables*, che prevede la digitalizzazione dei libri sociali e contabili²¹ e dell’art. 60 rubricato, appunto,

18/6/2018) 5. *El plazo de duración, que deberá ser determinado. 6. El capital social y el aporte de cada socio, que deberán ser expresados en moneda nacional, haciéndose constar las clases, modalidades de emisión y demás características de las acciones y, en su caso, su régimen de aumento. El instrumento constitutivo, además, contemplará la suscripción del capital, el monto y la forma de integración y, si correspondiere, el plazo para el pago del saldo adeudado, el que no podrá exceder de dos (2) años desde la firma de dicho instrumento. 7. La organización de la administración, de las reuniones de socios y, en su caso, de la fiscalización. El instrumento constitutivo deberá contener la individualización de los integrantes de los órganos de administración y, en su caso, del órgano de fiscalización, fijándose el término de duración en los cargos e individualizándose el domicilio donde serán válidas todas las notificaciones que se les efectúen en tal carácter. En todos los casos, deberá designarse representante legal. 8. Las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas. 9. Las cláusulas necesarias para establecer los derechos y obligaciones de los socios entre sí y respecto de terceros. 10. Las cláusulas atinentes a su funcionamiento, disolución y liquidación. 11. La fecha de cierre del ejercicio.”*

²⁰ Si veda *infra*, sub par. 7.

²¹ Anche in questo caso si tratta di una disposizione che rischia di risultare inapplicabile senza la collaborazione degli uffici competenti ai rispettivi depositi. A tal proposito l’art. 58 prevede



“*simplificación*”. Quest’ultima norma (i) obbliga le istituzioni finanziarie a semplificare la procedura di apertura di conto corrente, richiedendo unicamente l’esibizione dell’atto costitutivo e della *Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT)*, (ii) sancisce il diritto della *SAS* di ottenere la *CUIT* dalla *AFIP*²² entro ventiquattro ore dalla richiesta – da effettuarsi telematicamente – senza necessità di fornire prova del domicilio nei primi dodici mesi dalla costituzione, (iii) assicura ai soci non residenti in Argentina l’ottenimento entro ventiquattro ore della *Clave de Identificación (CDI)* effettuando la richiesta tramite il sito internet dell’*AFIP*.

4. In coerenza con la sua natura *simplificada*, per la *SAS* è prescritto un capitale minimo ridotto rispetto a quello della *Sociedad Anonima*; in particolare, a fronte dei 100.000 Pesos previsti dall’art. 186 *LGS*, l’art. 40 della *Ley 27.349* stabilisce che “*el capital no podrá ser inferior al importe equivalente a dos (2) veces el salario mínimo vital e móvil*”, che ad oggi ammonta a 11.300 Pesos²³.

Oltre ad abbassare notevolmente la soglia di accesso al beneficio del *corporate veil*, per la prima volta il legislatore argentino individua il capitale di legge per il tramite di un parametro variabile anziché riferendosi a una somma fissa e prestabilita²⁴.

Detto capitale è suddiviso in *acciones*, che possono essere emesse in diverse classi, riconoscendo diritti economici e amministrativi differenti a seconda della classe di riferimento, purché in armonia con quanto previsto nell’atto costitutivo; si

espressamente che “*la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) determinará el contenido y forma de presentación de los estados contables a través de aplicativos o sistemas informáticos o electrónicos de información abreviada*” e che “*los registros públicos podrán reglamentar e implementar mecanismos a los efectos de permitir a la SAS suplir la utilización de los registros citados precedentemente mediante medios digitales y/o mediante la creación de una página web en donde se encuentren volcados la totalidad de los datos de dichos registros*”.

²² Acronimo di *Administración Federal de Ingresos Públicos*.

²³ Si tratta del salario minimo per tutti i dipendenti pubblici che ricadono nel “*Régimen de Contrato de Trabajo*” di cui alla *Ley 20.744* (nel testo modificato con decreto n. 390/1976 e ss. mm.). Di recente, con *Resolución* n. 3 dell’8 agosto 2018, il *Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil* del *Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social* ha stabilito che il salario minimo sia di 10.700 Pesos a partire dal 1 settembre 2018, aumenti sino a 11.300 Pesos a partire dal 1 dicembre 2018, sino a 11.900 Pesos a partire dal 1 marzo 2019 e sino a 12.500 Pesos a partire dal 1 giugno 2019.

²⁴ Dal canto suo, l’art. 186 *LGS* prevede un meccanismo di aggiornamento periodico del capitale sociale minimo (“*El capital debe suscribirse totalmente al tiempo de la celebración del contrato constitutivo. No podrá ser inferior a pesos cien mil (\$ 100.000). Este monto podrá ser actualizado por el Poder Ejecutivo, cada vez que lo estime necesario*”). Trattasi, invero, di una necessità verosimilmente connessa all’elevata inflazione.



ammettono espressamente, peraltro, sia le azioni privilegiate (art. 46) che le azioni a voto plurimo (art. 47).

Requisiti e modalità di sottoscrizione e versamento del capitale devono essere disciplinati nell'atto costitutivo (art. 36, n. 6), fermo restando l'obbligo di realizzare per intero i conferimenti in natura, mentre quelli in denaro possono essere versati nei limiti del venticinque per cento, purché il saldo avvenga entro un periodo massimo di due anni (art. 41).

Proprio in relazione ai conferimenti in natura salta agli occhi una delle peculiarità più significative della *Ley* 27.349: la valutazione può essere effettuata direttamente dai soci, con accordo unanime, senza che sia necessario il parere di terzi indipendenti. Il rischio che la fiducia riposta dal legislatore nell'autoregolamentazione da parte dei soci possa esser tradita da atteggiamenti opportunistici viene parzialmente bilanciato dall'obbligo di seguire gli *antecedentes justificativos* indicati nell'atto costitutivo e dall'attribuzione ai creditori sociali della legittimazione a impugnare la valutazione in caso di insolvenza (art. 42).

A proposito dell'aumento di capitale, l'art. 44 attribuisce alla *reunion de socios* la facoltà di decidere le caratteristiche delle azioni da emettere (classe e diritti) nonché il relativo valore (nominale o con sovrapprezzo). Per gli aumenti di capitale in misura minore al 50 per cento di quello iscritto, l'atto costitutivo può prevedere che la delibera sia esonerata dagli adempimenti pubblicitari.

Le regole di circolazione delle azioni – o di una o più classi di esse – possono essere indicate nell'atto costitutivo, che può subordinarne il trasferimento all'autorizzazione assembleare o addirittura prevedere un *lock-up* per un periodo massimo di dieci anni, prorogabile nella stessa misura massima con delibera unanime dei soci. Eventuali violazioni rendono “*de ningún valor*” i negozi di trasferimento (art. 48).

Come già evidenziato, le azioni possono essere possedute tanto da persone fisiche quanto da persone giuridiche, ma la società non deve trovarsi in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 299 *LGS* nn. 3, 4 e 5 né una partecipazione superiore al 30 per cento può essere posseduta da una società che ricada in una delle ipotesi summenzionate. Si tratta, in particolare, (i) delle società *de economia mixta* o con partecipazione statale maggioritaria, (ii) delle società che sfruttano concessioni o



servizi pubblici e (iii) delle società che raccolgono denaro presso il pubblico con promessa di prestazioni o servizi futuri²⁵.

La norma pare coerente rispetto agli obiettivi della *Ley* 27.349, che riconosce la priorità dell'iniziativa economica privata quale vettore di crescita del tessuto economico e omette qualsivoglia riferimento alla deregolamentazione del settore pubblico, che anzi impegna a supportare le imprese con logica non pienamente “di mercato” (si pensi, ad esempio, ai vincoli territoriali per l'accesso al *Fondo Semilla* di cui all'art. 63).

Qualora una delle suddette ipotesi si verifichi, l'art. 39 prevede l'obbligo di trasformazione della *SAS* in uno dei “*tipos regulares*” disciplinati dalla *LGS* entro sei mesi, a meno che, entro il medesimo termine, venga meno la circostanza che lo ha attivato. In caso di violazione dell'obbligo di trasformazione, i soci rispondono nei confronti dei terzi “*en forma solidaria, illimitada y subsidiaria*”.

Un'altra ipotesi di responsabilità *solidaria e illimitada* dei soci di *SAS* ricorre, secondo l'art. 44, con riferimento alla *garantía por la integración de los aportes*, consentendo ai terzi il *piercing the veil* per una somma pari alla quota di capitale sottoscritto ma non ancora versato²⁶.

²⁵ La versione originaria dell'art. 39 della *Ley* 27.349, prima delle modifiche introdotte dall'art. 36 della *Ley* 27.444 del 18 giugno 2018, includeva tra le società “vietate” anche quelle di cui al comma 1 dell'art. 299 *LGS*, vale a dire quelle che “*hagan oferta pública de sus acciones o debentures*”.

²⁶ In effetti, più che di “superamento dello schermo societario”, si tratta in questo caso tecnicamente di una estensione ai terzi (creditori) della legittimazione a richiamare il versamento e la liberazione delle azioni e – indirettamente – ad azionare la responsabilità dei soci nei confronti della società per l'inadempimento dell'obbligazione di effettuare per intero i conferimenti connessi alla sottoscrizione del capitale sociale. Diversamente, il concetto di “*piercing the corporate veil*”, di primario rilievo nella giurisprudenza societaria statunitense, descrive una decisione giudiziale in cui un socio o un amministratore di una *corporation* venga ritenuto responsabile personalmente per debiti o altre obbligazioni – anche risarcitorie – della società, in deroga al principio della responsabilità limitata. Tradizionalmente, la *piercing the veil doctrine* poggia su tre distinti presupposti: (i) la mancanza di indipendenza della sussidiaria, (ii) l'utilizzo fraudolento, ingiusto o illegittimo della forma societaria, (iii) il nesso di causalità con il danno subito dal *plaintiff*. In assenza anche solo di uno di questi presupposti, la tendenza delle Corti è stata in passato di negare l'applicabilità del *piercing*. Alcune Corti, tuttavia, hanno più di recente seguito una ricostruzione di c.d. “*single-factor piercing*”, qualora la prova del singolo elemento sia piena ed inequivocabile, arrivando addirittura, talvolta, a negare la qualificazione stessa di *corporation* in assenza di qualsivoglia indipendenza decisionale. Per sintetizzare, in assenza di un concreto *business objective* in capo alla sussidiaria – o in generale quando l'esercizio del controllo da parte della *parent corporation* si riveli tanto intrusivo da privare in maniera significativa la controllata di un proprio potere decisionale – il superamento della responsabilità limitata viene riconosciuto anche in



Deve infine rilevarsi che l'art. 62 estende alla *SAS* l'applicabilità della *Ley de Contrato de Trabajo* (*ley* n. 20.744 dell'11 settembre 1974, nel testo di cui al *decreto* n. 390/1976 e ss.mm.), con particolare riferimento alle ipotesi di responsabilità solidale previste dagli articoli 29 (*interposición y mediación*)²⁷, 30 (*subcontratación y delegación*)²⁸ e 31 (*empresas subordinadas o relacionadas*)²⁹.

assenza degli altri due presupposti tipici della dottrina del *piercing the veil*. Coerentemente, in ipotesi in cui la *corporation* risulti costituita o utilizzata con obiettivi fraudolenti, ingiusti o illegittimi, le Corti intervengono in tutela della parte danneggiata – o dello Stato, si vi sia violazione di uno *statute* – a prescindere dalla eventuale esistenza di un potere decisionale indipendente in capo alla società. Per una ricognizione completa della *piercing the veil doctrine* si rimanda a F. GEVURTZ, *op. cit.*, p. 70 ss.; W. A. KLEIN, J. C. COFFEE, F. PARTNOY, *op. cit.*, p. 146 ss., R. A. POSNER, *Economic analysis of law*, Aspen, 2007, par. 14.4; F. H. EASTERBROOK, D. R. FISCHER, *Limited liability and the corporation*, in *Univ. Chicago Law Rev.*, 52, 1985, p. 89; P. HALPERN, *An economic analysis of limited liability in corporation law*, in *Univ. Toronto Law Jour.*, 30, 1980, p. 117. Nonché a P. A. BLUMBERG, *Limited liability and corporate groups*, in *J. Corp. Law*, 11, 1986, p. 573 e K. A. STRASSER, *Piercing the veil in corporate groups*, in *Connect. Law Rev.*, 37, 2005, p. 637, con specifico riferimento al fenomeno dei gruppi.

²⁷ “Los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación. En tal supuesto, y cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto concierten, los terceros contratantes y la empresa para la cual los trabajadores presten o hayan prestado servicios responderán solidariamente de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las que se deriven del régimen de la seguridad social. Los trabajadores contratados por empresas de servicios eventuales habilitadas por la autoridad competente para desempeñarse en los términos de los artículos 99 de la presente y 77 a 80 de la Ley Nacional de Empleo, serán considerados en relación de dependencia, con carácter permanente continuo o discontinuo, con dichas empresas”.

²⁸ “Quiénes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social. Los cedentes, contratistas o subcontratistas deberán exigir además a sus cesionarios o subcontratistas el número del Código Único de Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores que presten servicios y la constancia de pago de las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgos del trabajo. Esta responsabilidad del principal de ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen los cesionarios o subcontratistas respecto de cada uno de los trabajadores que presten servicios, no podrá delegarse en terceros y deberá ser exhibido cada uno de los comprobantes y constancias a pedido del trabajador y/o de la autoridad administrativa. El incumplimiento de alguno de los requisitos serán responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social”. Las disposiciones insertas en este artículo resultan aplicables al régimen de solidaridad específico previsto en el artículo 32 de la Ley 22.250”.



5. La definizione della struttura organica della *SAS* è demandata all'autonomia dei soci, che in base all'art. 49 ne determinano altresì le regole di funzionamento. L'organo amministrativo, quello *de gobierno* e quello di controllo (laddove previsto) operano infatti secondo le disposizioni della *Ley 27.349*, dell'atto costitutivo e solo suppletivamente secondo i principi generali e le norme in tema di *SRL* della *LGS*.

L'amministrazione, precisa l'art. 50, può essere affidata a una o più persone fisiche, anche non soci, per un periodo di tempo prestabilito ovvero anche a tempo indeterminato; nelle società che prescindono dall'organo di controllo deve essere nominato almeno un amministratore supplente.

I componenti dell'organo amministrativo che non siano residenti in Argentina devono (i) ottenere una *Clave de Identificación (CDI)*, (ii) designare un proprio rappresentante in Argentina e (iii) eleggersi domicilio; in ogni caso, almeno uno degli amministratori deve possedere *domicilio real* in Argentina.

In caso di *organo de administracion* pluripersonale, poteri e funzioni degli amministratori sono quelli stabiliti dall'*instrumento constitutivo*, che può prevedere attribuzioni individuali, congiunte o collegiali, oltre a indicare a chi spetti la rappresentanza legale.

Qualora la società abbia un socio unico – e in ogni caso in cui ciò si verifichi anche temporaneamente – quest'ultimo può esercitare tutte le funzioni che la legge attribuisce ai vari organi sociali (“*en cuanto sean compatibles*”) compresa, ovviamente, la rappresentanza legale.

Per i doveri degli amministratori e il corrispondente regime di responsabilità, l'art. 52 rinvia espressamente all'art. 157 *LGS*, aggiungendo però al secondo comma una disposizione che estende la responsabilità per gli atti di gestione anche a coloro che li abbiano compiuti senza rivestire formalmente la relativa carica .

Le riunioni dell'organo amministrativo possono svolgersi anche in assenza di previa convocazione, presso la sede sociale o altrove, di persona o con l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza; le delibere sono valide se assunte a maggioranza

²⁹ “*Siempre que una o más empresas, aunque tuviesen cada una de ellas personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras, o de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente, serán a los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores y con los organismos de seguridad social, solidariamente responsables, cuando bayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria*”.



semplice (o con la diversa maggioranza eventualmente prevista dall'atto costitutivo) purché, in assenza di convocazione, gli amministratori siano tutti presenti.

Anche le riunioni dell'*organo de gobierno* seguono principi analoghi: non obbligatorietà della convocazione formale (in tal caso, però, *quorum* costitutivo al 100 per cento e necessità di approvazione unanime dell'ordine del giorno), possibilità di riunirsi anche fuori dalla sede legale (purché ciò sia consentito dall'atto costitutivo), partecipazione anche attraverso "*medios que les permitan a los socios y participantes comunicarse simultaneamente entre ellos*" (art. 53).

Come accennato *supra*, l'*organo de fiscalización* (*sindicatura* o *consejo de vigilancia*) è solo opzionale e deve essere eventualmente previsto dall'atto costitutivo; sarà, in tal caso, regolato dalle disposizioni ivi contenute nonché, suppletivamente, dalla LGS "*en lo pertinente*". Con riferimento ai doveri e alle responsabilità dei relativi componenti, l'art. 52 espressamente estende anche all'organo di controllo il rinvio all'art. 157 LGS.

Quanto ai rapporti tra le diverse componenti del governo societario, deve evidenziarsi come l'art. 57 della Ley 27.349 ("*Resolución de conflictos*") richieda in caso di controversia endosocietaria il previo esperimento di un "tentativo amichevole di conciliazione" e consenta la previsione nell'atto costitutivo di un "*sistema de resolución de conflictos mediante la intervención de arbitros*".

6. Sotto il profilo della regolamentazione, la disciplina della SAS si configura quale apparato normativo sostanzialmente "completo", seppur "composito" giacché realizzato attraverso la combinazione tra la Ley dedicata (27.349) e la LGS, volendo tacere degli ampi spazi di regolamentazione lasciati alla volontà dei soci.

Ne deriva, a prescindere da ogni perplessità in ordine all'esistenza di elementi di caratterizzazione (la "*nota tipificante*" di cui si diceva *supra*) che attengano vuoi alla prospettiva statica (la struttura) vuoi a quella dinamica (l'operatività), che la SAS appare oggi effettivamente come un tipo societario autonomo, quantomeno sul piano sistematico, ricevendo una disciplina dedicata.

Il che non comporta, però, la creazione di *compartimientos estancos* tra le fattispecie normate dalla Ley de Apoyo al Capital Emprendedor e le categorie generali del diritto civile e commerciale, con particolare riferimento, tra l'altro, al limite dell'ordine pubblico, alla buona fede, ai diritti dei soci e dei terzi³⁰.

³⁰ Così E. E. MARTORELL, *op. cit.*, p. 3, che letteralmente ammonisce: "*si lo que se pretendió con las S.A.S. fue crear un régimen de «tabiques» y «compartimientos estancos» como los del Titanic para ampararse en ellos y actuar ad*



Si che l'autonomia della volontà dei soci potrebbe essere considerata la matrice del *nuevo tipo de sociedad* se non si dovesse, tuttavia, ricondurre la *SAS* nell'alveo della *LGS* e prima ancora del *Código Civil y Comercial*, laddove non manca – all'art. 958, rubricato “*Libertad de contratacion*” – una disposizione applicabile a ogni rapporto contrattuale che recita “*las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres*”.

Inoltre, la centralità dell'autonomia negoziale risulterebbe antinomica rispetto ai benefici che la *Ley* offre a chi scelga di utilizzare un *modelo tipo* (art. 38), confermando come nell'ambito della riforma l'interesse alla semplificazione e standardizzazione dell'impresa (cui si accennava *supra*, *sub.* par. 1) sia predominante rispetto all'attenzione verso la sua dimensione contrattuale.

Ma vi è di più, perché la disciplina in parola parrebbe voler non solo incentivare l'utilizzo della società anonima semplificata, ma altresì indirettamente suggerirne la maggiore convenienza commerciale rispetto ai *tipos regulares*.

E allora, se la nuova *SAS* si presenta come uno strumento destinato ad avere grande diffusione nel mercato, soprattutto tra le PMI, l'interesse della dottrina ai relativi profili di criticità appare certamente giustificato, oltre che dal sicuro rilievo scientifico, dalla preoccupazione che possano risultare alterati gli equilibri dei rapporti commerciali e finanche del mercato stesso.

La novella ha innanzitutto disegnato per la *SAS* un percorso di semplificazioni, “*desburocratizando los procedimientos y costos de transaccion*”³¹, che fa leva sulla necessaria collaborazione da parte degli uffici competenti, i quali devono risultare adeguati sia alla digitalizzazione dei processi che ai ridotti tempi di riscontro che la *Ley* ha promesso agli operatori (si pensi agli artt. 35, 38, 58 e 60)³².

Tuttavia, l'effettiva implementazione risulta verosimilmente non realizzabile – quantomeno in tempi brevi – atteso che i *registros publicos de comercio* sono gestiti a livello provinciale e non nazionale e che sarebbe quindi necessaria una normativa secondaria di attuazione. Inoltre, se si eccettuano le – poche – realtà metropolitane già “globalizzate” (Buenos Aires, Cordoba, Mendoza, arrotondando per eccesso), il

gustum aunque se viole la ley, ello podría llegar a tener un fin tan poco exitoso como el del tristemente célebre transatlántico”.

³¹ Così E. E. MARTORELL, *op. cit.*, p. 3.

³² In tema, rispettivamente, di *inscripcion registral*, scritture contabili e *simplificacion* v. par. 3 *supra*.)



territorio non appare pronto a realizzare i passaggi necessari a garantire l'applicabilità dei principi di semplificazione voluti dal legislatore nazionale³³.

È forse il caso di domandarsi, allora, se le aspirazioni della riforma siano effettivamente realizzabili attraverso una semplificazione che attiene quasi esclusivamente alla struttura societaria e non riesce a travolgere, invece, la sfera operativa.

7. L'art. 11, comma 3, della *LGS*, generalmente applicabile a tutte le società, dispone che l'oggetto sociale deve essere “*preciso y determinado*”³⁴ e, nel solco di una lettura restrittiva del principio, il *Registro Publico* della *Capital Federal* ha precisato – con le risoluzioni nn. 75/72 e 4/79 – come debba altresì risultare “*unico y excluyente de toda otra actividad*”³⁵.

In epoca più recente, a partire dalla risoluzione n. 8/2016 della *Inspeccion General de Justicia (IGJ)*, quest'ultimo requisito è stato sostanzialmente abbandonato, ritornando il sistema ad accogliere l'idea che la società possa esercitare una pluralità di attività nell'ambito del proprio oggetto sociale.

L'art. 36 della *Ley* 27.349 segue l'evoluzione del principio e lo estende ulteriormente, non solo consentendo che l'*objeto* della *SAS* sia “*amplio y plural*”, ma ammettendo anche che “*las actividades que lo constituyan podran guardar o no conexidad o relacion entre ellas*”; l'unico limite resterebbe quindi quello generale previsto dall'art. 279

³³ Rileva addirittura A. V. VERON, *op. cit.*, p. 5, che molte delle 24 province “*cuentan con serias restricciones de infraestructura y recursos; entre ellas un acceso nulo o muy limitado a internet*”. Più in generale E. E. MARTORELL, *op. cit.*, p. 3 conferma che “*no pocas exigencias van a resultar de cumplimiento dificultoso o practicamente imposible*”. Cfr. altresì N. D. VERGARA, *Las sociedades por acciones simplificadas en la Argentina*, in *La Ley*, 2, 2018 (12.1.2018), p. 3.

³⁴ In effetti l'attuale formulazione del n. 4 dell'art. 36 differisce rispetto alla versione originariamente inserita nella *Ley* 27.349, che recitava “*La designación de su objeto que podrá ser plural y deberá enunciar en forma clara y precisa las actividades principales que constituyen el mismo, que podrán guardar o no conexidad o relación entre ellas*”. L'obbligo di enunciazione delle attività principali “*en forma clara e precisa*” è stato rimosso con l'entrata in vigore dell'art. 34 della *Ley* 27.444 del 18 giugno 2018. Sul punto v. A. H. RAMIREZ, *El objeto social en la Sociedad por Acciones Simplificada*, in *La Ley*, 2018-B (18.4.2018), p. 1.

³⁵ Anche la risoluzione n. 7/2005 della *IGJ* muoveva nella medesima direzione, stabilendo che “*El objeto social debe ser único y su mención efectuarse en forma precisa y determinada mediante la descripción concreta y específica de las actividades que contribuirán a su efectiva consecución. Es admisible la inclusión de otras actividades, también descritas en forma precisa y determinada, únicamente si las mismas son conexas, accesorias y/o complementarias de las actividades que conduzcan al desarrollo del objeto social. El conjunto de las actividades descritas debe guardar razonable relación con el capital social*” (art. 66).



del *Código Civil y Comercial* per gli atti giuridici, il cui oggetto “no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea”.

Simmetricamente, resta ferma la libertà dei soci di prevedere un perimetro più ristretto e finanche un oggetto costituito da un'unica attività esclusiva, garantita dall'inciso di cui al primo comma dell'art. 36 (“sin perjuicio de las cláusulas que los socios resuehvan incluir”), che sintetizza le due “anime” del *Título III* della *Ley*: autonomia della volontà dei soci ed elasticità dello strumento.

Proprio dalle aspirazioni della riforma è necessario partire – ancora una volta – per individuare la *ratio* della disposizione, ricordando come la disciplina della *SAS* sia contenuta all'interno di un testo normativo più ampio, *de apoyo al capital emprendedor*, che ha introdotto “novedosos criterios de flexibilidad y autonomía contractual hasta entonces desconocidos para el derecho societario argentino”³⁶ che, con riferimento all'oggetto sociale, si declinano in un “instrumento ágil, que evita tramites administrativos como el cambio de objeto social ante cada variación de las operaciones.”³⁷

La direzione intrapresa dalla *Ley* 27.349, però, come si diceva non è solo frutto di un'evoluzione dell'ordinamento societario domestico in ottica funzionale allo sviluppo dell'iniziativa economica privata³⁸, inserendosi a sua volta nel *trend* di

³⁶ Così A. H. RAMIREZ, *op. cit.*, p. 1, che prosegue: “el objeto social, de naturaleza funcional y compuesto por las categorías de actividades a través de cuyo desarrollo los socios indirectamente satisfacen su ánimo de lucro, no es ajeno a estos cambios?”. In generale v. G. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho societario. Parte General. El contrato de sociedad*, Buenos Aires, 1984, t. 2, p. 250.

³⁷ A. H. RAMIREZ, *op. cit.*, p. 3.

³⁸ Tanto, peraltro, sembra suggerire anche il *Modelo Tipo* di *Instrumento Constitutivo* predisposto dalla IGJ, che all'art. 3, rubricato “Objeto”, così dispone: “La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, dentro o fuera del país la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Culturales y educativas; (d) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (e) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (f) Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras, financieras y fideicomisos; (h) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (i) Salud, y (j) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y



semplificazione e armonizzazione delle regole del mercato globale e, conseguentemente, degli ordinamenti giuridici a cui sono riferibili gli operatori che lo compongono e lo animano.

E l'ordinamento argentino non è l'unico né il primo, tra quelli latinoamericani, ad aver seguito il percorso battuto dai sistemi di *common law*, giungendo sino a una determinazione dell'oggetto sociale come categoria assoluta, limitata solo dagli eventuali vincoli statutari e dai confini della liceità³⁹; una categoria che viene quindi composta in senso inverso rispetto alla tradizione di *civil law*, tendenzialmente affidata a un principio di "specialità". La legge colombiana sulla *SAS* (*Ley* n. 1258 del 2008), infatti, prevede all'art. 5.5 che "*la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita*" e aggiunge, all'art. 20, che gli amministratori possono eseguire non solo le operazioni comprese nell'oggetto sociale, ma anche quelli che "*se relacionan directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad*".

Il passaggio successivo, tornando a ragionare nella sfera dell'ordinamento argentino, sarebbe di indagare il rapporto tra l'art. 36 della *Ley* 27.349 e la *LGS* nella direzione opposta: se l'applicabilità alla *SAS* delle norme della *LGS* è gradata espressamente dall'art. 33 della prima⁴⁰, le norme sulla *SAS* non sono invece applicabili ai *tipos regulares*, tuttavia l'elasticità dell'oggetto sociale potrebbe ritenersi la conseguenza di un'evoluzione generale dell'ordinamento societario, così consentendo una "contaminazione".

Al quesito parrebbe *prima facie* doversi dare risposta negativa, non risultando argomento sufficiente il principio per cui "*los terceros, y la seguridad del tráfico mercantil, en general, requieren que los actos le sean imputados al ente, sin generar costos jurídicos de análisis pormenorizados de un contrato social y sus eventuales modificaciones*"⁴¹, che risolve solo uno dei

realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o aborro público".

³⁹ Negli USA, secondo l'art. 3.01 del *Revised Model Business Corporation Act* (RMBC), "*unless its articles of incorporation provide otherwise, every corporation has perpetual duration and succession in its corporate name and has the same powers as an individual to do all things necessary or convenient to carry out its business and affairs*". Il *Companies Act* inglese, dal canto suo, prevede alla *section* 31 che "*unless a company's articles specifically restrict the objects of the company, its objects are unrestricted*".

⁴⁰ "*Supletoriamente, serán de aplicación las disposiciones de la Ley General de Sociedades, 19.550, t. o. 1984, en cuanto se concilien con las de esta ley*".

⁴¹ Così A. H. RAMIREZ, *op. cit.*, p. 1. Nello stesso senso anche G. A. MOGLIA CLAPS, *Ultra vires, objeto social y capacidad de la sociedad en derecho societario argentino e iberoamericano*, in E. M. FAVIER DUBOIS, R. A. NISSEN (a cura di) *Derecho societario e iberoamericano*, Buenos Aires, 1995, t. 1, p. 539 ss.



profili critici della funzione di garanzia dell'oggetto sociale, ovvero quello legato all'imputabilità degli atti (la dimensione esterna dell'oggetto sociale)⁴².

Inoltre, l'art. 51 della *Ley* 27.349, stabilendo che “*el representante legal podrá celebrar y ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directa o indirectamente con el mismo*”, conferma come nell'ambito dei rapporti endo-societari resti applicabile, persino alla *SAS*, il limite della riferibilità degli atti all'oggetto sociale.

Alla semplificazione strutturale e operativa, che si osserva sia nella definizione iniziale dell'assetto societario della *SAS* che nelle dinamiche di *corporate governance* sottese all'esercizio dell'attività, non corrisponde, quindi, un ampliamento *ad libitum* della delega gestoria.

8. Il tema della semplificazione deve, poi, essere messo in relazione con la questione dei controlli: per mantenere l'equilibrio preesistente, all'abbassamento del livello di burocratizzazione dovrebbe presumibilmente corrispondere un aumento (quantitativo o qualitativo) dei presidi al corretto funzionamento dello schermo societario e all'affidamento dei terzi che entrano in contatto con la società.

Tuttavia, la *Ley* 27.349 sottrae la *SAS* da ogni *control de legalidad* da parte della *Inspeccion General de Justicia*, “*limitandose el organismo de contralor societario al ejercicio de las funciones registrales a los efectos de inscribirla en el Registro Publico*”⁴³.

In assenza di un filtro giudiziale, verrebbe quindi indirettamente attribuito all'*oficial registral* il compito di impedire la registrazione delle *SAS* in assenza o in violazione dei requisiti previsti dalla legge; si pensi a un *instrumento constitutivo* che

⁴² La dottrina argentina, in modo non dissimile da quanto accade nella tradizione giuridica dell'europa continentale, ammette che la funzione di garanzia del capitale sociale possa scomporsi in tre dimensioni, che A. H. RAMIREZ, *op. cit.*, p. 1 così riassume “*la primera, propia de la sociedad y de dudosa valia y actualidad, delimitaria su ámbito de actuación; la segunda, interna, es en beneficio de los socios y tiende a limitar la actuación de los administradores imponiéndoles el fin y destino de los aportes que hayan realizado, evitando que el patrimonio social sea arriesgado en actividades que no fueron consentidas (art. 58, LGS); la tercera es externa y permite a los terceros conocer la imputabilidad del ente por los actos que en su representación realicen los administradores*”. Sul punto v. anche S. BALBIN, *Manual de Derecho Societario. Ley General de Sociedades*, Buenos Aires, 2016, p. 116.

⁴³ In questi termini D. A. DUPRAT, L. A. HADAD, *Sociedades por acciones simplificadas*, in *La Ley*, 28.8.2017, p. 1



preveda un oggetto sociale palesemente illecito o mostri una valutazione palesemente infedele dei conferimenti in natura da parte dei soci⁴⁴.

Si creerebbe, così, in assenza di una disposizione che chiarisca il perimetro di valutazione da parte dell'ufficio e l'efficacia dei provvedimenti che riscontrano la relativa richiesta, una situazione di incertezza in ordine sia alla funzione che agli effetti dell'iscrizione della società nel registro delle imprese.

Soprattutto, poi, il rischio connesso all'assenza di controllo *ex ante* viene in rilievo con riferimento alla possibile sottocapitalizzazione della società, atteso che essa potrebbe (a) legittimamente costituirsi con un capitale irrisorio, (b) prevedere solo conferimenti in natura, valorizzati arbitrariamente dai soci e (c) perseguire un oggetto sociale sostanzialmente indefinito, pur risultando i soci responsabili solo nei limiti della "*integracion de las acciones que subscriban o adquieran*"⁴⁵.

Lo scenario rischia, poi, di complicarsi ulteriormente sul piano processuale ogni qual volta i beni conferiti non siano suscettibili di esecuzione forzata in senso stretto nonché, più in generale, di subire i riflessi negativi delle possibili inefficienze della giustizia civile (quantomeno sul piano della dilatazione temporale) a fronte di una deriva verso tutele *ex post* da parte di un sistema tradizionalmente affidato a presidi *ex ante*⁴⁶.

Altra possibile criticità attiene alla partecipazione al capitale sociale di *personas juridicas publicas*, considerato che le limitazioni espresse dall'art. 39 non si attiverrebbero per soglie di possesso azionario inferiori al 30 per cento; è legittimo domandarsi, infatti, come lo spirito della *Ley* 27.349 (sintetizzabile non solo nell'*apoyo al capital emprendedor*, ma anche nell'obiettivo di destinare il *modelo simplificado* ad attività private di dimensioni ridotte) sia conciliabile con la presenza di soggetti di grandi dimensioni

⁴⁴ Sul punto è particolarmente insistente E. E. MARTORELL, *op. cit.*, p. 4, che richiama il precedente dibattito in tema di *homologacion* che accompagnò l'entrata in vigore della disciplina concorsuale con la *Ley* 24.522 del 17.8.1995. Rileva A. V. VERON, *op. cit.*, p. 5, che "*no por dotarla a la SAS de agilidad y transparencia se debe prescindir de mayores controles que evitaran preventivamente su empleo espurio*".

⁴⁵ Il pericolo è sottolineato molto efficacemente da E. E. MARTORELL, *op. cit.*, p. 5, che paragona la *SAS* a una "*bomba molotov, la cual – pese a su potencialidad danosa – podrá ser elaborada y manipulada sin contralor del Estado (ni de los propios socios) de ninguna especie, en una situacion sin parangon en el Regimen Societario Argentino*". A proposito della sottocapitalizzazione della *SAS* si veda, altresì, C. A. MOLINA SANDOVAL, *Sociedad por acciones simplificada (SAS)*, in *La Ley*, 21.4.2017, p. 7.

⁴⁶ La contrapposizione tra le diverse strategie normative di diritto societario negli ordinamenti occidentali è analiticamente descritta da J. ARMOUR, H. HANSMANN, R. KRAAKMAN, *Agency problems and legal strategies*, in R. KRAAKMAN, J. ARMOUR, P. DAVIES, L. ENRIQUES, H. HANSMANN, G. HERTIG, K. HOPT, H. KANDA, M. PARGLENDER, W. G. RINGE, E. ROCK, *op. cit.*, p. 38.



che perseguono interessi di matrice pubblicistica tendenzialmente incompatibili con lo scopo lucrativo⁴⁷.

9. Come già rilevato, la *Ley* 27.349 mostra l'evidenza di una serie di influenze comparatistiche, che impattano ora sulla riduzione delle formalità costitutive, ora sul ridimensionamento del capitale, ora, infine, sull'ampiezza dell'oggetto sociale; l'impronta del diritto comparato sulla codificazione civile, d'altronde, è un carattere tipico dell'ordinamento argentino a partire dal *Código Civil* compilato da Velez Sarsfield⁴⁸.

Nel caso della *SAS*, però, non è chiaro se l'ispirazione provenga direttamente dall'ordinamento statunitense – che rappresenta la matrice dell'evoluzione “funzionale” della struttura societaria – o arrivi in via mediata dagli altri ordinamenti di *civil law* che già prima avevano importato il modello semplificato di società di capitali.

Deve infatti osservarsi come la stessa relazione di accompagnamento al progetto di legge abbia annunciato che “*se han tenido en cuenta los antecedentes nacionales sobre la materia y los existentes en el derecho comparado, en especial, la ley francesa de sociedad anónima simplificada, la ley de la República de Colombia de sociedad por acciones simplificada del año 2008, la ley mexicana de sociedades por acciones simplificada del corriente año, como así también la Ley N° 20.190 de la República de Chile, cuyos objetivos, entre otros, son abaratar el costo inicial de la constitución de sociedades y modelos inspirados en una rápida inscripción y simplificar su operación*”⁴⁹

Peraltro, entrambi i percorsi avrebbero presumibilmente condotto al medesimo risultato, atteso che nella sostanza il *basic framework* della società anonima semplificata è ormai comune alle diverse esperienze giuridiche occidentali, tanto che

⁴⁷ Cfr. A. V. VERON, *op cit.*, p. 5.

⁴⁸ È noto che Dalmaso Simon Dalmacio Velez Sarsfield, l'autore del *Código Civil* argentino del 1871, nell'ambito del suo lavoro di redazione ha consultato, tra gli altri, l'*Allgemeines Landrecht* prussiano del 1794, il *Code Napoleon* del 1804, il *Código Civil* cileno di Andres Bello del 1855, l'anteprogetto del *Código Civil* brasiliano compilato nel 1859 da Augusto Teixeira de Freitas, il progetto di *Código Civil* spagnolo di Pedro Goyena del 1851 e il Codice Civile italiano del 1865. Un panorama di dettaglio è offerto da J. B. Alberdi, *Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina*, Buenos Aires, 2003, *passim*.

⁴⁹ Estratto dalla “*Nota de elevación*” del Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación relativamente al *Proyecto de Ley*, poi numerata 27.349.



proprio con riferimento alla diffusione della *SAS* in America Latina è stato efficacemente segnalato che “*even though it draws upon the French Société par Actions Simplifiée, this entity closely resembles the hybrid business entities that have been set in place in the United States and the United Kingdom during the last several years. By providing a mixture of corporate and partnership-like components, the SAS allows for significant contractual flexibility, while still preserving the benefits of limited liability and asset partitioning*”⁵⁰.

E proprio dalla struttura comune sono partite le iniziative dell'UNCITRAL in ottica ulteriormente armonizzante di cui si accennava *sub par.* 1: dapprima con la proposta di legge modello sulla “*simplified business entity*”⁵¹ e successivamente con la bozza di *legislative guide* sulla *Limited Liability Organization (LLO)*⁵².

Quest'ultima, in particolare, ripropone quali elementi essenziali del modello organizzativo auspicabilmente comune per le PMI alcuni dei principi che caratterizzano la *SAS*: ampia autonomia negoziale, oggetto sociale non necessariamente definito, possibilità di conferire beni in natura con stima di valore effettuata dagli stessi soci, organizzazione interna flessibile. Vero è che altri elementi non coincidono e ricordano semmai la *LLC* statunitense⁵³ (la *LLO* non avrebbe capitale sociale minimo e sarebbe “trasparente” sul piano fiscale), ma resta fermo che entrambe le fattispecie, a fronte di una considerevole riduzione delle formalità e dei vincoli normativi, godono comunque dei tipici *advantages of incorporation*: personalità giuridica e responsabilità limitata.

Si tratta, invero, di un riscontro non casuale; l'idea di un modello societario comune (*standard*, si direbbe) ai diversi ordinamenti che compongono il mercato globale è conseguenza inevitabile proprio della dimensione globale del mercato e della libera circolazione degli operatori che ne funge da corollario.

Anche qualora il singolo ordinamento volesse mantenersi fedele a principi altrove superati (si pensi, ad esempio, alla previsione di un capitale sociale minimo)

⁵⁰ Così F. REYES VILLAMIZAR, *Modernizing latin american company law: creating an all-purpose vehicle for closely held business entities – the new Simplified Stock Corporation*, in *Penn State Intl. Law Rev.*, 3, 2011, p. 34, che precisa: “*the basic framework for the SAS's Model Act is based upon the following five pillars: (i) Full-fledged limited liability; (ii) Simple incorporation requirements; (iii) Contractual flexibility; (iv) Simple organizational structure; and (v) Fiscal transparency*”.

⁵¹ Si tratta della nota del *Working Group I* dell'UNCITRAL intitolata “*Micro, small and medium-sized enterprises. Draft model law on a simplified business entity*” del 28 gennaio 2015.

⁵² Nota del *Working Group I* dell'UNCITRAL intitolata “*Draft Legislative Guide on an UNCITRAL Limited Liability Organisation*” del 25 luglio 2016.

⁵³ Per origini e disciplina della *Limited Liability Company* statunitense v. A. KLEIN, J. C. COFFEE, F. PARTNOY, *op. cit.*, p. 51 ss. e S. M. BAINBRIDGE, *op. cit.*, p. 178 ss..



non potrebbe impedire di operare all'interno del proprio mercato domestico – che è porzione accessibile di quello globale – a entità configurate secondo regole meno rigide, purché legittime nell'ordinamento di provenienza. Salvo non voler attuare strategie protezionistiche che fuoriescano dalla prospettiva giuridica e invadano i campi dell'economia e della geopolitica⁵⁴.

Non risulta affatto sorprendente, allora, che la tendenza dei legislatori nazionali sia quella, opposta, di incentivare l'uso dei modelli semplificati e degli strumenti comuni, tanto più in quegli ordinamenti – ed è il caso dell'America latina – che vivono una fase dello sviluppo economico fortemente legata alla crescita e al rafforzamento dell'iniziativa privata medio-piccola o comunque dell'impresa esercitata sotto forma di *closely held corporation*⁵⁵.

Per concludere, se si rinvia alle scelte di politica legislativa sottese alla *Ley* 27.349 e già richiamate *supra*, non può omettersi di rilevare come la spinta alla diffusione del “modello *SAS*” appaia in tutta la sua evidenza anche dalla scelta di normare la trasformazione in *SAS* delle società disciplinate dalla *LGS* (art. 61) ma non, viceversa, la trasformazione della *SAS* in alcuno dei *tipos regulares*.

È forse troppo audace ritenere che il legislatore argentino, nel quadro della semplificazione e globalizzazione dell'iniziativa economica privata, abbia effettivamente già immaginato di contrarre il novero dei tipi societari disponibili; il segnale lanciato in questa direzione, però, non può essere ignorato.

⁵⁴ Si pensi alle limitazioni degli investimenti stranieri in funzione della *national security* negli USA, o alle varie discipline degli ordinamenti europei in materia di *golden share* o poteri speciali dello stato nei settori strategici. Per una rassegna comparatistica della vicenda sia consentito il rinvio a A. SACCO GINEVRI, F. M. SBARBARO, *La transizione dalla golden share nelle società privatizzate ai poteri speciali dello stato nei settori strategici: spunti per una ricerca*, in *NLCC*, 1, 2013, p. 109.

⁵⁵ Come segnala proprio il *Working Group I* dell'*UNCITRAL* nel documento intitolato “*Reducing the legal obstacles faced by micro, small and medium sized enterprises (MSMEs)*”, del 3 gennaio 2018 (v. nt. 2). Il riferimento alla *closely held corporation* come modello contrapposto alla *listed company*, comune alla letteratura anglosassone, è espressamente utilizzato da F. REYES VILLAMIZAR, *op. cit.*, p. 31, per descrivere i vettori dello sviluppo economico in America latina.